SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 16**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 19 gennaio 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2.

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato *A* al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3.

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— L'allegato *A* al regolamento approvato con D.P.R. n. 384/1978 concernente l'attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1977, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, reca il seguente simbolo:
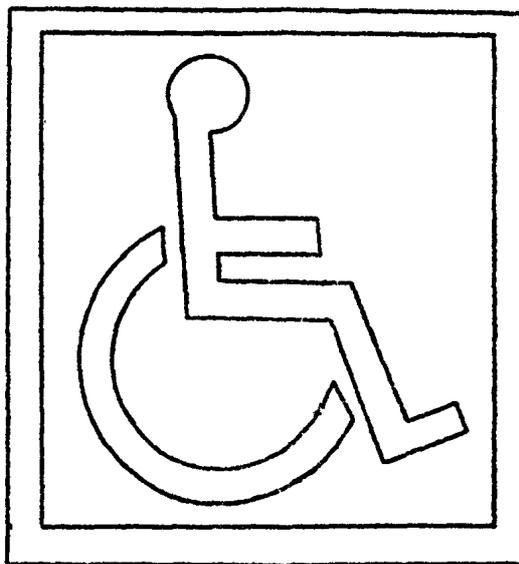
Figura e bordo in colore bianco.
Fondo azzurro.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3952):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 19 maggio 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 giugno 1989, con pareri delle commissioni V, VIII e XII.

Esaminato dalla I commissione l'8 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 1° ottobre 1990 (atto n. 3952/A - relatore on. FRASSON).

Esaminato in aula il 1° ottobre 1990 e approvato il 4 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2473):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13, 21 novembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 18 dicembre 1990 (atto n. 2473/A - relatore sen. CABRAS).

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1990.

91G0031

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 16.

Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Direzione centrale per i servizi antidroga

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.

Art. 2.

Organizzazione interna della Direzione centrale

1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 35 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 35 *(Soppressione dell'Ufficio antidroga).* — Fermi restando i compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia, di cui all'art. 6 della presente legge, è abrogato l'art. 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I compiti e le attribuzioni già conferite all'ufficio di cui all'art. 7 della legge citata nel comma precedente sono attribuiti al dipartimento della pubblica sicurezza, presso il quale è istituito un apposito servizio della Direzione centrale della polizia criminale, in cui confluiscono il personale, le strutture e le dotazioni dell'ufficio stesso».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, come da ultimo sostituito dall'art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è il seguente: «La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2397):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 1° agosto 1990.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 22 agosto 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 31 ottobre 1990 e approvato il 6 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5214):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 21 novembre 1990, con pareri delle commissioni V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 6 dicembre 1990 e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0032

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1991, n. 17.

Ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 295, con il quale, fra l'altro, è stata assicurata fino al 31 dicembre 1990 la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'invio della missione militare navale italiana nell'area del Golfo Persico;

Considerato che, in relazione alla situazione di crisi nell'area, è stata schierata in Turchia parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 678 del 29 novembre 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in conseguenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1990, nonché di riaffermare, in rapporto alle operazioni in corso nell'area del Golfo Persico, la disciplina penale applicabile nei confronti del personale militare, estendendone la portata a qualunque tipo di impiego;

Viste le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.

3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 247, concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

2. È altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamento per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e materiali.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0039

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1991, n. 18.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 2,70 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la turbercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento dei contributi di cui all'articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relativi, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria contro la turbercolosi in misura pari a 0,11 punti percentuali ed al finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese di cui al comma 5 sono esonerate dal versamento, per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la turbercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 3,80 punti percentuali.

7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000

per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di L. 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

11. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in lire 2.235 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, derivanti dalla riduzione del contributo ex ENAOLI, per effetto dell'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 34 miliardi per l'anno 1991, in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e in lire 37 miliardi per l'anno 1993; quelle derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 sono valutate in lire 154 miliardi per l'anno 1991.

12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.288 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 788 miliardi annui, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio» e, quanto a lire 1.480 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MARONGIU, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 gennaio 1991.

Dichiarazione di urgenza, di indifferibilità e di pubblica utilità per i lavori e le opere concernenti la realizzazione di arterie in cavo a fibre ottiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Considerato che il «Progetto 80», relativo al programma generale di sviluppo della rete nazionale in cavi a fibre ottiche, prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Potenza - Taranto;
Castrovillari - Taranto;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione II del Consiglio superiore tecnico P.T.A. rispettivamente nelle adunanze n. 199 del 20 luglio 1990 e n. 200 del 27 luglio 1990 e del consiglio di amministrazione rispettivamente nelle adunanze n. 1812 del 24 luglio 1990 e n. 1813 del 3 agosto 1990;

Visti i progetti relativi alle arterie di cui trattasi approvati con decreti ministeriali datati 25 luglio 1990 e 6 agosto 1990;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Potenza - Taranto interessante i comuni di:

Potenza, Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna, Trivigno, Albano di Lucania, Castelmezzano, Pietrapertosa, Campomaggiore, Tricarico, Accettura, Calciano, Grassano, Garaguso, Salandra, Ferrandina, Pisticci, Bernalda, Grottole, Miglionico, Pomarico, Montescaglioso, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Massafra, Taranto.

Castrovillari - Taranto interessante i comuni di:

Castrovillari, Spezzano Albanese, Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Albidona, Amendolara, Roseto Capo Spulico, Montegiordano, Rocca Imperiale, Nova Siri, Rotondella, Policoro, Montalbano Jonico, Pisticci, Bernalda, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Massafra, Taranto.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1995.

Roma, 3 gennaio 1991

Il Ministro: MAMMÌ

91A0265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 12 giugno 1989; del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 18 settembre 1989; del senato accademico del 28 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del 28 febbraio 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 523 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in: *a)* psicologia clinica, *b)* psicologia del ciclo di vita, afferenti alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 524. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha il compito di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 525. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in sedici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantaquattro specializzandi. Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 526. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze relazionali e della comunicazione e le facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia II.

Art. 527. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dar prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 528. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psicodiagnostica;
c) psicoterapie individuali e di gruppo;
d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 529. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;
metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;
psicologia dello sviluppo;
psicofisiologia clinica;
psicologia sociale e dei gruppi;
genetica medica e del comportamento;
neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;
teoria e tecnica del colloquio clinico;
teorie e tecniche di analisi del comportamento;
teorie e tecniche di analisi istituzionale;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
psichiatria;
neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;
psicoterapia psicoanalitica;
psicoterapia comportamentale;
psicoterapia relazionale sistemica;
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;
tecnica delle psicoterapie brevi;
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;
tecniche di intervento psicologico sui gruppi;
tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;
tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;
interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento;
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 530. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore, come di seguito ripartite) ed in un'attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei testi psicologici	»	60
teoria e tecnica del colloquio clinico	»	60
psicopatologia generale e dell'età evolutiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica	ore	60
psicofisiologia clinica	»	60
neurofisiologia e psicofarmacologia	»	60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di analisi del comportamento	»	60
psichiatria	»	60
neuropsicologia clinica	»	50
teorie e tecniche di analisi istituzionale	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO:

3° Anno:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico	ore	70
psicoterapia psicoanalitica	»	70
psicoterapia comportamentale	»	70
psicoterapia relazionale sistemica	»	70
tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress»	»	60
tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

tecniche delle psicoterapie brevi	ore	70
tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno	»	70
psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento	»	70
tecniche di intervento psicologico sui gruppi	»	70
psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza	»	60
interventi psicologici sull'anziano	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'INTERVENTO CLINICO NELLE ISTITUZIONI:

3° Anno:

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento	ore	70
organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria	»	60
aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione	»	60
psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica	»	70
analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni	»	70
psicosomatica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

interventi psicologici negli handicap	ore	70
interventi psicologici in campo gerontologico	»	70
medicina criminologica e psichiatria forense	»	60
interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario	»	60

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico...... ore 70

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico...... » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 531. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre i candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 527, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche e psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

Art. 532. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

psicologia del bambino, dell'adolescenza e della famiglia;

psicologia dell'adulto e dell'anziano;

psicologia dell'educazione;

psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita, nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo della vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 533. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 534. — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di scienze relazionali e della comunicazione e le facoltà di lettere e filosofia.

Art. 535. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dar prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 536. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il 1° anno; per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al 1° anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendono seguire nel biennio di specializzazione.

Per il 1° anno il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicologia del ciclo di vita;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

tecniche psicometriche;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

modelli di intervento psicoterapeutico.

Per il successivo biennio il piano di studio comprende i seguenti corsi di insegnamento:

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEL BAMBINO, DELL'ADOLESCENTE E DELLA FAMIGLIA:

2° Anno:

psicologia dei primi anni di vita;

psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza;

psicologia e psicopatologia della coppia e della famiglia;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare;

diritto di famiglia e legislazione di tutela dei minori.

3° Anno:

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

prevenzione, diagnosi e trattamento precoce dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia;

tecniche di intervento psicologico sul bambino malato;

consulenza psicologica all'adolescenza;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'ADULTO E DELL'ANZIANO:

2° Anno:

psicologia dell'età adulta e dell'età senile;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

psicopatologia dell'età adulta e dell'età senile;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo.

3° Anno:

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e nell'età senile;

tecniche di intervento nella riabilitazione;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

psicologia delle comunità e tecniche di intervento;

teorie e tecniche di riqualificazione sociale;

legislazione e organizzazione dei servizi sociosanitari.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE:

2° Anno:

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia e psicopatologia dell'apprendimento;

aspetti affettivi e motivazionali dello sviluppo e dell'apprendimento;

psicopedagogia delle attività motorie, ludiche ed espressive;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicopedagogia della lettura e della scrittura;

psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico.

3° Anno:

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia del tempo libero e dei gruppi giovanili;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

tecniche di osservazione del comportamento nella scuola;

tecniche di valutazione nella scuola;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

legislazione e organizzazione scolastica.

INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DEI DISTURBI COGNITIVI E DEGLI HANDICAP:

2° Anno:

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'handicap;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

psicopatologia della lettura e della scrittura e tecniche di intervento;

psicopatologia del pensiero e tecniche di intervento;

tecniche di modificazione del comportamento.

3° Anno:

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica;

aspetti psicologici dell'integrazione sociale e professionale;

consulenza psicologica a insegnanti, rieducatori e famiglie;

legislazione e organizzazione dei servizi scolastici e socio-sanitari.

Art. 537. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia dell'infanzia, del ciclo di vita.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interesse per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 538. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 535, i candidati in possesso di laurea in pedagogia o in filosofia o in medicina e chirurgia, i quali abbiano superato almeno quattro esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 luglio 1990

Il rettore: CILIBERTO

91A0255

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 24 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Considerato che a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, ciascuna Università è tenuta a modificare, entro il 31 ottobre 1990, i propri ordinamenti didattici in conformità a quello nuovo con le procedure di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 15 febbraio 1990 con la quale il consiglio della facoltà di magistero ha proposto di adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere in conformità al decreto del Presidente della Repubblica sopraindicato;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione dell'Università nelle riunioni del 20 aprile 1990 con le quali viene approvata la proposta della facoltà di magistero in argomento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 31 ottobre 1990 trasmesso con lettera ministeriale del 14 novembre 1990;

Decreta:

L'art. 64 del vigente statuto della Libera Università degli studi di Urbino, inserito al capo III, sezione V «Norme speciali per la facoltà di magistero» è soppresso e sostituito nel modo che segue:

Art. 64 *[Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)]*. — Durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere (europee): quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme di legge vigenti.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal corso di laurea.

INSEGNAMENTI - AREE DIDATTICHE.

1) *Lingue e letterature straniere:*

a) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura nord-americana;
storia della lingua inglese;
linguistica inglese;
filologia inglese.

b) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della cultura tedesca;
storia della lingua tedesca;
linguistica tedesca;
filologia tedesca;
lingua e letteratura Yiddish.

c) Francesistica:

lingua e letteratura francese;
letteratura francofona;
storia della critica letteraria francese;
storia della civiltà francese;
storia della lingua francese;
linguistica francese;
filologia francese.

d) Ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura ispano-americana;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della cultura ispanica;
storia della lingua spagnola;
linguistica spagnola;
filologia spagnola.

e) Slavistica:

lingua e letteratura russa;
storia della critica letteraria russa;
storia della cultura russa;
storia della lingua russa;
linguistica russa;
filologia russa;
lingua e letteratura ceca.

2) *Italianistica:*

lingua e letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

letteratura teatrale italiana;

letterature comparate;

storia della grammatica e della lingua italiana;

dialettologia italiana;

linguistica italiana;

lingua italiana per stranieri.

3) *Scienze del linguaggio:*

linguistica generale;

sociolinguistica;

linguistica applicata;

linguistica del testo;

semantica e lessicologia;

teoria e storia della traduzione;

glottologia;

etnolinguistica.

4) *Scienze glottodidattiche:*

didattica generale delle lingue straniere moderne;

metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;

metodologia dell'insegnamento della lingua tedesca;

metodologia dell'insegnamento della lingua francese;

metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;

metodologia dell'insegnamento della lingua russa.

5) *Scienze dell'educazione:*

pedagogia;

psicologia pedagogica;

letteratura per l'infanzia;

metodologia e didattica.

6) *Scienze geografiche:*

geografia.

7) *Scienze filosofiche:*

filosofia;

logica;

storia della filosofia;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

estetica;

filosofia del linguaggio;

semiotica.

8) *Lingue e culture classiche:*

lingua e letteratura latina;

grammatica latina;

letteratura cristiana antica;

letteratura latina medioevale;

letteratura umanistica.

9) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia e critica del cinema;

storia del teatro;

storia della musica.

10) *Scienze filologiche:*

filologia germanica;

filologia romanza;

filologia slava;

filologia inglese;

filologia tedesca;

filologia francese;

filologia spagnola;

filologia russa.

11) *Scienze storiche:*

storia medioevale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia delle dottrine politiche;

storia del cristianesimo;

storia dell'Europa occidentale;

storia dell'Europa orientale.

12) *Scienze storico-culturali:*

antropologia culturale;

sociologia della cultura;

storia delle tradizioni popolari;

storia della cultura inglese;

storia della cultura nord-americana;

storia della cultura tedesca;

storia della civiltà francese;

storia della cultura ispanica;

storia della cultura russa.

13) *Scienze della letteratura:*

letterature comparate;

metodologia e storia della critica letteraria;

sociologia dell'arte e della letteratura;

teoria della letteratura;

poetica e retorica.

14) *Scienze della comunicazione:*

sociologia della comunicazione;

teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;

informatica.

Il I biennio, comune a tutti gli studenti del corso di laurea, prevede le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), ciascuna con prova scritta e orale di lingua; due annualità della lingua e letteratura straniera triennale (area 1), ciascuna con prova scritta e orale di lingua; un'annualità di lingua e letteratura italiana con prova scritta (area 2); un'annualità di scienze storiche (area 11); un'annualità di linguistica generale (area 3); un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), lingua e letteratura straniera triennale (area 1), italianistica (area 2), scienze storico-culturali (area 12), scienze della letteratura (area 13), scienze geografiche (area 6) e lingue e culture classiche (area 8); un'annualità a scelta libera.

Lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingua e letteratura straniera previsti per il I biennio, non potrà sostenere nessun esame del II biennio del corso.

Il II biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico e storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), ciascuna con prova scritta e orale di lingua; un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale (area 1), con prova scritta e orale di lingua; un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale (area 10); un'annualità della filologia afferente alla lingua triennale (area 10); due annualità dell'area didattica della lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1); un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze della letteratura (area 13), lingue e culture classiche (area 8), italianistica (area 2) e scienze glottodidattiche (area 4); due annualità a scelta libera.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), ciascuna con prova scritta e orale di lingua; un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale (area 1), con prova scritta e orale di lingua; un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale (area 10); un'annualità di scienze del linguaggio (area 3); un'annualità di scienze glottodidattiche (area 4); un'annualità di scienze dell'educazione (area 5); un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), lingua e letteratura straniera triennale (area 1), scienze filosofiche (area 7) e scienze della comunicazione (area 14); due annualità a scelta libera.

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), ciascuna con prova scritta e orale di lingua; un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale (area 1), con prova scritta e orale di lingua; un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale (area 10); un'annualità di scienze storiche (area 11); due annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze filosofiche (area 7), scienze geografiche (area 6), scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (area 9); un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze storico-culturali (area 12), lingua e letteratura straniera quadriennale (area 1), lingue e culture classiche (area 8) e italianistica (area 2); due annualità a scelta libera.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami (in totale 19 esami con 7 prove scritte ed orali di lingua straniera). La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 24 novembre 1990

Il rettore: Bo

91A0268

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art.12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 138 e 139 relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 145 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 146. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di:

epidemiologia e sanità pubblica;

organizzazione dei servizi sanitari di base;

igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

laboratorio.

La scuola rilascia pertanto il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva: indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica; indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base; indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; indirizzo di laboratorio.

Art. 147. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 148. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 149. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 150. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 151. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

1) istituzioni di matematica ed elementi di informatica;
2) statistica medica e biometria;
3) epidemiologia generale e demografia;
4) metodologia epidemiologica applicata I e II;
5) elementi di programmazione sanitaria;
6) organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
7) formazione e gestione del personale;
8) organizzazione e funzionamento degli ospedali I e II;
9) formazione e gestione del personale ospedaliero;
10) organizzazione e gestione del laboratorio.

b) Area microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

1) immunologia;
2) microbiologia medica;
3) biochimica clinica I;
4) microbiologia clinica I;
5) biochimica clinica II;
6) microbiologia clinica II;
7) tecniche ematologiche ed emocoagulative;
8) immunologia clinica ed allergologia;
9) microscopia clinica;
10) elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Area giuridico-economica e sociologica:

1) elementi di medicina legale;
2) diritto e legislazione sanitaria;
3) psicologia medica;
4) nozioni di diritto amministrativo;
5) sociologia sanitaria e servizi sociali;
6) legislazione ospedaliera;
7) economia sanitaria.

d) Area di medicina preventiva:

1) principi e metodologia della medicina preventiva;

2) epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;

3) epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;

4) patologia e clinica delle malattie da infezione;

5) patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;

6) medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;

7) elementi di genetica;

8) prevenzione ed assistenza nell'età senile;

9) igiene mentale;

10) educazione sanitaria.

e) Area di sanità pubblica:

1) fisica sanitaria;

2) igiene dell'ambiente I e II;

3) igiene degli alimenti e della nutrizione;

4) igiene edilizia e degli aggregati urbani;

5) igiene del lavoro e tossicologia industriale;

6) igiene ospedaliera;

7) igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;

8) edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 152. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente I	»	85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata I	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente II	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di «organizzazione dei servizi sanitari di base»:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente II	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di «organizzazione dei servizi sanitari di base»:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri»:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali I	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente II	»	40
igiene ospedaliera	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di «igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri»:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ospedaliero	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologia (ore 135):

legislazione ospedaliera	»	60
economia sanitaria	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65

Monte ore elettivo ore 400.

3° Anno - indirizzo di «laboratorio»:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica I	ore	60
microbiologia clinica I	»	60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente II	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di «laboratorio»:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione del laboratorio	ore	50

Microbiologico-immunologica e patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 153. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree predisponendo moduli progressivi di professionalizzazione, acquisito il parere dello studente.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento di uno o più dei seguenti laboratori, a seconda dell'indirizzo prescelto:

sanità pubblica;

analisi chimico-cliniche;

batteriologia e/o virologia;

laboratori degli istituti di igiene;

laboratori, strutture e servizi delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati;

altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predisporrà apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 30 ottobre 1990

Il rettore: MILELLA

91A0269

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1989, dal consiglio di amministrazione in data 26 settembre 1989 e dal senato accademico in data 26 ottobre 1989 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 maggio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

15) strumentisti di sala operatoria.

Dopo l'art. 592 sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di «strumentisti di sala operatoria» come di seguito riportato:

15) *Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria*

Art. 593. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.

Art. 594. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di dieci studenti.

Art. 595. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Genova.

Art. 596. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Art. 597. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Area: *Tecnica ed assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:*

anatomia umana (*);
strumentario chirurgico;
preparazione del tavolo operatorio;
strumentazione infermieristica I;
strumentazione infermieristica II;
assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia;
c) ortopedia e traumatologia.

Area: *Legislazione e igiene ospedaliera:*

legislazione ospedaliera;
medicina legale ed etica professionale;
i servizi chirurgici (caratteristiche strutturali, climatizzazione);
metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
concetto di asepsi;
igiene ospedaliera;
concetto di epidemiologia generale;
infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

2° Anno:

Area: *Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria:*

assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia e ostetricia;
c) ortopedia e traumatologia.

Area: *Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:*

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili in altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 598. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori dell'istituto di patologia chirurgica, dell'Università di Genova e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate.

La frequenza per complessive seicento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 599. — Lo studente viene ammesso all'esame di diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 luglio 1990

Il rettore

91A0267

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 16 gennaio 1991, n. 4.

Accordo CEE/USA 1° ottobre 1989-31 marzo 1992: esportazioni verso gli USA di taluni prodotti siderurgici. Secondo periodo: 1° gennaio-31 dicembre 1991.

Con riferimento ai regolamenti CEE numeri 3722 e 3723 del 6 novembre 1989 e numeri 3725/89 e 3726/89, dell'11 dicembre 1989, relativi alle restrizioni ed al controllo delle esportazioni di taluni prodotti siderurgici comunitari verso gli U.S.A. (accordo di autolimitazione CEE/USA del 6 novembre 1989, valevole dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1992, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 368 del 18 dicembre 1989), nonché alla circolare n. 8 dell'8 marzo 1990, si comunicano le modalità di applicazione dell'accordo relativamente al secondo periodo:

1) Le licenze di esportazione di cui trattasi saranno rilasciate, per il periodo di applicazione che va dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991, nei primi due mesi di ciascun trimestre con validità di novanta giorni, entro un termine di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della relativa domanda.

2) I prodotti soggetti al regime dell'autolimitazione sono compresi negli allegati 1 e 1-*bis* alla circolare n. 8 del 9 marzo 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1990).

3) I quantitativi di esportazione per l'Italia per l'anno 1991, fissati in base al consumo apparente previsto negli USA, sono indicati nell'allegato 1. Detti quantitativi sono soggetti a modifica da parte della commissione.

In relazione al secondo capoverso dell'art. 4 dei regolamenti CEE n. 3722 e n. 3723 del 6 novembre 1989, nonché al fine di consentire l'utilizzo ottimale del plafond assegnato all'Italia dalla CEE, si fa presente che:

A) Le quote di esportazione di ciascuna categoria dei prodotti indicati nell'accordo CEE/USA per il periodo 1° gennaio 1991-31 dicembre 1991 saranno assegnate alle aziende che risultano essere tradizionali esportatrici, salvo altri criteri ove ne ricorrano i presupposti. In proposito sarà sentita anche l'associazione di categoria.

B) Le assegnazioni di quote presuppongono un utilizzo ottimale delle stesse; pertanto, ove ciò non si verificasse, l'amministrazione si riserva di rilasciare le licenze di esportazione ad altre aziende. I titolari di quote saranno comunque preavvisati dell'operazione.

C) Ciascuna azienda titolare di quota dovrà comunicare entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre le previsioni di utilizzo della propria quota relativamente al trimestre in corso (gennaio per il primo trimestre solare; aprile per il secondo, ecc.).

D) Le quote di cui al punto sub *A)* sono scaglionate in quattro trimestri. I quantitativi assegnati nei primi tre trimestri e non utilizzati entro il 10 ottobre 1991 saranno considerati disponibili nel trimestre in corso per le aziende che richiederanno la licenza di esportazione.

Per il quarto trimestre le licenze di esportazione di quantitativi assegnati devono essere richieste entro il 30 novembre 1991.

Potranno essere rilasciate, previa autorizzazione della commissione, licenze di esportazione per quantitativi eccedenti le quote trimestrali.

4) Le categorie di appartenenza di ciascun prodotto siderurgico compreso nell'accordo sono indicate nella tabella di correlazione già pubblicata nella detta circolare n. 8.

5) Le imprese siderurgiche che intendono effettuare esportazioni verso gli USA dei prodotti di cui trattasi, dovranno presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V, relativa domanda, redatta su carta bollata, rispettando le indicazioni del fac-simile riportato nell'allegato n. 2. Detto fac-simile comprende anche le ipotesi di eventuali cessioni o richieste di proroga di autorizzazione.

Le imprese che non hanno mai esportato verso gli USA i prodotti sopraindicati dovranno comunicare, con la prima istanza, anche le eventuali previsioni delle esportazioni che potranno effettuare entro il 31 dicembre 1991.

La concessione di licenze in favore di queste ultime imprese sarà effettuata in funzione dell'utilizzo ottimale della quota nazionale, compatibilmente con l'esigenza di non danneggiare l'effettiva operatività delle imprese tradizionalmente esportatrici, alle quali sarà in ogni caso riservata — ove le richieste di licenze siano in esubero rispetto ai singoli massimali — una quota non inferiore al 90%.

6) Gli operatori che abbiano ottenuto una licenza di esportazione dovranno compilare un «certificato di esportazione», il cui formulario, composto di più copie ed uguale al fac-simile di cui all'allegato 3, è a disposizione degli operatori presso la Divisione V della Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni di questo Ministero.

I due documenti — licenza di esportazione e certificato di esportazione — devono essere presentati all'ufficio doganale presso il quale si intendono espletare le formalità relative all'operazione di esportazione per gli adempimenti di competenza.

L'ufficio doganale, da parte sua, avrà cura di restituire all'esportatore l'originale della licenza, l'originale e due copie del certificato, tutti debitamente scaricati e muniti delle prescritte annotazioni e del timbro a calendario.

Gli esportatori, pertanto, sono tenuti a restituire senza indugio al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V, le due copie del certificato completato dalle dogane e l'originale della licenza interamente o parzialmente utilizzata entro otto giorni dal completo utilizzo, ovvero successivi alla scadenza del periodo di validità qualora non utilizzata.

Le suindicate ditte dovranno altresì fare pervenire, entro il giorno 20 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, l'elenco delle licenze ottenute dal 1° gennaio 1991, con il relativo stato di utilizzo.

Il rilascio di ulteriori licenze sarà subordinato alla restituzione al Ministero della precedente autorizzazione interamente utilizzata ovvero scaduta.

Per tutto quanto non previsto dalla presente circolare vale quanto disposto nei regolamenti comunitari sopra indicati, nonché nei regolamenti (CEE) del Consiglio e nelle decisioni (CECA) della Commissione, pubblicati nella citata «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 368/1989.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

ACCORDO CEE/USA 1° OTTOBRE 1989-31 MARZO 1992
Periodo 1° gennaio 1991-31 dicembre 1991

Quote esportazioni calcolate sulla base del DRI di ottobre 1990
(dati in tonnellate)

Cat. 1+2	(ex cat. 34) Blumi e bilette	17.231
Cat. 2	Altri prodotti semilavorati (comprese le bramme)	0
Cat. 3	(ex cat. 3) Lamiere	29.145
Cat. 4	(ex cat. 1) Lamiere e nastri laminati a caldo	88.794
Cat. 5	(ex cat. 2) Lamiere laminate a freddo	58.121
Cat. 7	(ex cat. 17) Nastri laminati a freddo	101
Cat. 8	(ex cat. 15) Lamiere e nastri magnetici	9.943
Cat. 9	(ex cat. 30) Lamiere inossidabili)	45
Cat. 10	(ex cat. 29) Lamiere e nastri inossidabili	3.310
Cat. 13+14	(ex cat. 7)	34.688
Cat. 15	(ex cat. 20) Tondi per cemento armato)	3
Cat. 16	(ex cat. 6) Barre finite a caldo	4.920
Cat. 17	(ex cat. 18) Barre finite a freddo	3.119
Cat. 18	(ex cat. 31) Barre inossidabili	1.166
Cat. 19	(ex cat. 5) Vergella al carbonio	26
Cat. 20	(ex cat. 32) Vergella inossidabile	1.235
Cat. 21	(ex cat. 11) Vergella legata	2.789
Cat. 22	(ex cat. 19) Profilati di altezza inferiore a 80 mm	390
Cat. 23	(ex cat. 4) Acciaio per costruzioni (profilati)	3.552
Cat. 25	(ex cat. 28) Profilati per costruzione	6.703
Cat. 26	(ex cat. 24) Filo inossidabile	1.479
Cat. 27	(ex cat. 25) Trefoli	13.730
Cat. 28	(ex cat. 26) Funi e cavi	878
Cat. 29	(ex cat. 12) Altri fili	7.395
Cat. 30	(ex cat. 13) Derivati del filo	281
Cat. 32	(ex cat. 23) Elementi per la costruzione di strade ferrate	166
Cat. 33	(ex cat. 33) Acciaio legato per utensili	1.164
Cat. 34	(ex cat. 27) Altri acciai speciali	6.014
Cat. 36	(ex cat. 22) Tubi O.C.T.G.	45.892
Cat. 35+36	(ex cat. 21+22)	132.093

ALLEGATO 2

Su carta legale

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. V - Viale Boston - 00124 ROMA

La ditta ....
con sede in .... (n. telex ....
n. telefax .... n. telefonico ....)
iscritta alla C.C.I.A.A. di .... con il numero .... titolare della quota di esportazione per la categoria .... già utlizzata per tonn. .... nella persona del legale rappresentante sig./dott. ....
(qualifica) ...., chiede (1) l'autorizzazione a poter effettuare la seguente esportazione verso gli Stati Uniti d'America:

descrizione del prodotto:

natura del prodotto (es.: acciai inossidabili);

forma (es.: vergella, barre, ecc.) e qualità (es.: UNI - AISI, ecc.);

voce doganale N.C.: (di cui alla tariffa dei dazi doganali Taric);

categoria (di cui all'accordo CEE/USA);

quantità: tonn. metriche (es.: 20 t 300);

valore (CIF, FOB, altro);

data prevista per l'esportazione;

se del caso, l'indicazione che i prodotti sono destinati alla importazione temporanea negli U.S.A. per essere riesportati tali e quali o senza aver subito trasformazioni sostanziali;

nome o ragione sociale ed indirizzo del destinatario.

Si dichiara che: i prodotti suindicati sono originari della Comunità economica europea e che i dati medesimi sono esatti.

Se occorre: si fa presente che la licenza di cui alla presente operazione è ceduta alla (2) ditta (ragione sociale - indirizzo)........ .... per il seguente quantitativo.................................... (categoria) ....

L'originale della licenza di esportazione di cui alla presente richiesta, sarà restituito a codesta amministrazione senza indugio ad avvenuto utilizzo totale, ovvero alla scadenza del titolo.

Allegati:

A) copia del contratto di fornitura o documentazione equipollente (3), autenticata o integrata da una dichiarazione di veridicità sottoscritta dalla medesima persona che ha firmato l'istanza di esportazione;

La documentazione sostitutiva del contratto deve essere giustificata ed integrata dalla stessa dichiarazione di veridicità richiesta per la copia del contratto di fornitura;

B) richiesta di cessione della licenza di esportazione totale o parziale;

C) copia della licenza di cui si chiede il rinnovo;

D) altro.

Luogo e data ....

Firma ....

---

(1) Il rinnovo della licenza n. I/............ del .... per effettuare la seguente esportazione verso gli Stati Uniti d'America.

(2) *alla* per l'istanza presentata dal cedente;
dalla per l'istanza presentata dal cessionario.

(3) Copia fattura pro-forma; copia ordine via telex o telefax; lettera di intenti (con l'indicazione del motivo per il quale viene presentata la documentazione sostitutiva).

Per il rinnovo della licenza allegare la copia del titolo scaduto con l'eventuale utilizzo parziale.

ALLEGATO 3

EUROPEAN COMMUNITY

MOD 3 - 1 Modulario 67

1 Exporter (full name and address)	**CERTIFICATE** FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA No IT/ № 46969 ORIGINAL
2 Consignee (full name and address)	3 Export licence No / issued in (Member State)
	4 Extract No / issued in (Member State) of export licence No / issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers - Number and kind of packages - Category and detailed description of iron and steel products	6 Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document:
type:
number:
date: |__|__|__|

Signature:

Stamp:

Customs office:

Member State

*) The appropriate box to be indicated like this [X]

91A0272

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 396, concernente: «Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990).

Nella tariffa degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori, allegata alla delibera del Consiglio nazionale forense, approvata con il decreto ministeriale citato in epigrafe, alla «Tabella *B* - Onorari e diritti di procuratore», nella parte relativa a «I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, amministrativi e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali», al punto 20), riportato alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«20) Per la notificazione di ogni atto. Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più L. 2.000»,

leggasi:

«20) Per le notificazioni di ogni atto L. 4.000

Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più L. 2.000».

91A0284

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200